

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

Busto Arsizio, 11 luglio 2022

## CIRCOLARE MESE DI LUGLIO 2022

### INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- Ø ADEMPIMENTI DI FINE LULIO - VERSAMENTI
- Ø ESTEROMETRO - DAL 1°LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI
- Ø BOLLETTA DOGANALE ELETTRONICA
- Ø GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI
- Ø DECRETO LEGGE N. 36/2022 (cd. DECRETO PNRR2)

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2022**

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

#### **SCADENZE FISSE**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>18<br/>luglio</b> | <p><b>Versamenti Iva mensili</b><br/>Scade il termine di versamento dell'Iva a debito dovuta per il mese di giugno.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b><br/>Termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b><br/>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b><br/>Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Accise – Versamento imposta</b><br/>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.</p> |
|----------------------|--|

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

## ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022

Ricordiamo che è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto. Nel mese di luglio 2022 si verifica una fattispecie particolare: essendo il 30 luglio sabato e il 31 luglio domenica, **gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022** vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla **al 22 agosto 2022** ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (sabato).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso la presentazione del modello Intrastat (il D.L. 73/2022, ha introdotto la nuova scadenza del "mese successivo al periodo di riferimento").

La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:

|   |
|---|
| Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022 (rimborso credito iva trimestrale)               |
| Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022   |
| Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022                                     |
| Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio |
| Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno                    |

## DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI SOSTITUISCONO L'ESTEROMETRO

Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto "esterometro", ma è necessario inviare all'Agenzia delle entrate le medesime informazioni dell'esterometro per "singola" operazione/registrazione, con un evidente aggravio di adempimenti. Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 in conseguenza della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

### Il nuovo esterometro

Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con "controparte straniera" i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l'ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio 2022 (essendo domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto per effetto della proroga degli adempimenti di agosto).

Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell'attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

## Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione del servizio o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX". Quindi, di fatto, **dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica**, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (es. mail)

## Operazioni passive

Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (in relazione all'operazione realizzata), da trasmettere al Sistema di Interscambio. **Quindi, l'integrazione/autofattura che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.**

|   |  |
|---|--|
| <b>TD17</b>   | <b>Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero</b>                        |
| Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l'imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano).   |  |
| <b>TD18</b>   | <b>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</b>                                     |
| Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito Iva.  |  |
| <b>TD19</b>   | <b>Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972</b> |
| Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell'Iva, che andrà assolta dall'acquirente italiano (appunto emettendo autofattura). Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l'acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva. |  |

Si segnala che Il D.L. "Semplificazioni fiscali" (art. 12, D.L. 73/2022) prevede che siano **escluse** dall'obbligo di comunicazione, oltre alle **operazioni documentate da bolletta doganale** o da fattura elettronica via SdI, anche "quelle, **purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione**, relative ad **acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972**".

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

Questa modifica permette di evitare l'invio di **operazioni non territoriali di importo inferiore a 5.000- euro (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all'estero, operazioni che non sono rilevanti territorialmente in Italia).**

## LA BOLLETTA DOGANALE ELETTRONICA

Recentemente l'Agenzia delle dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all'importazione, sopprimendo il modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica. Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l'introduzione del nuovo documento dematerializzato. Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di "Prospetti" che rappresentano riepiloghi dei dati trasmessi elettronicamente dalla Dogana.

### Le novità in vigore dal 9 giugno 2022

- abbandono della bolletta doganale "cartacea";
- introduzione della bolletta doganale "elettronica";
- introduzione del "Prospetto di riepilogo ai fini contabili", al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione;
- introduzione del "Prospetto sintetico della dichiarazione", rilasciato successivamente all'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;
- introduzione del "Prospetto di svincolo", fornito dall'Agenzia delle dogane nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della G. di F. / facilitare l'ottenimento del "visto uscire", c.d. messaggio QA.

Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:

|    |  |
|----|--|
| H1 | Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale   |
| H2 | Dichiarazione di deposito doganale   |
| H3 | Dichiarazione di ammissione temporanea   |
| H4 | Dichiarazione di perfezionamento attivo  |
| H5 | Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali |

Le dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (master reference number) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.

Per operare la detrazione dell'imposta, l'importatore dovrà annotare il prospetto d'importazione nel registro iva acquisti (art. 25 DPR n. 633/1972). Per ottenere il suddetto prospetto sarà necessario:

- **Autorizzazione** - Il rappresentante legale o un suo delegato devono ottenere l'autorizzazione al servizio di consultazione sul Portale Unico delle Dogane e Monopoli (Pudm), mediante il modello autorizzativo unico (Mau).
- **Rilascio** - l'ottenimento dell'autorizzazione avviene accedendo nell'apposita area riservata tramite Spid, Cns, Cie o Std.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

- Gestione autorizzazione – attraverso l'accesso all'area "Mio profilo" è possibile nominare il gestore dell'autorizzazione, richiedere l'autorizzazione e delegare un terzo.
- Consultazione del prospetto sintetico - l'importatore dovrà ottenere l'autorizzazione dir\_fe\_dog\_lettore (non necessaria se già in possesso dell'autorizzazione dir\_consulta\_dich\_fe).
- Detrazione Iva – Il prospetto contiene le informazioni essenziali dell'operazione di importazione (tra cui il master reference number - Mrn) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture e la relativa Iva.

## LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al reddito 2021, al fine del conteggio dei contributi dovuti. Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

| Categoria   | Sito di riferimento    | Termine invio comunicazione reddituale  | Termine di versamento saldo 2021   |
|---|------------------------|---|--|
| <b>Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi/forestali</b>            | www.epap.it            | Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2022 in via telematica            | 1° acconto entro il 5 aprile 2022, 2° acconto entro il 5 agosto 2022 e saldo entro il 15 novembre 2022 |
| <b>Agrotecnici e Periti agrari</b>                                      | www.enpaia.it          | Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2022 in via telematica          | Saldo entro il 30 luglio 2022  |
| <b>Avvocati</b>   | www.cassaforense.it    | Modello 5/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica                   | 1° rata entro il 31 luglio 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022                                    |
| <b>Biologi</b>  | www.enpab.it           | Modello 1/2022 entro il 30 luglio 2022  | 1° rata entro il 30 settembre 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022                                 |
| <b>Consulenti del lavoro</b>  | www.enpacl.it          | Modello Red/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica                 | Rateizzazione dal 30/09/2022   |
| <b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>                      | www.cnpadc.it          | Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2022 da inviare telematicamente | Saldo entro il 20 dicembre 2022 oppure in 4 rate   |
| <b>Ragionieri ed esperti contabili</b>                                  | www.cassaragionieri.it | Modello A/19 entro il 1° agosto 2022 in via telematica                        | Rateizzazione  |
| <b>Farmacisti</b>   | www.enpaf.it           | Non prevista  | Già versati nel corso del 2021   |
| <b>Geometri</b>   | www.cassageometri.it   | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022                           | Saldo entro il 30 settembre 2022   |
| <b>Giornalisti</b>  | www.inpgi.it           | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022                           | 31 ottobre 2022 o in 3 rate (3/10/22 – 30/11/22 – 31/12/22)  |
| <b>Infermieri profess., assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia</b> | www.enpapi.it          | Modello Uni/2022 entro il 10 settembre 2022 in via telematica                 | In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2022  |

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

|                              |                       |   |  |
|------------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>Ingegneri, architetti</b> | www.inarcassa.it      | Modello dichiarazione 2022 entro il 31 ottobre 2022 in via telematica | Unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 3 rate                               |
| <b>Medici, odontoiatrici</b> | www.enpam.it          | Modello D/2022 (quota B) entro il 31 luglio 2022 in via telematica    | Saldo quota B: 31 ottobre 2022 oppure in 2 rate o in 5 rate                              |
| <b>Notai</b>                 | www.cassanotariato.it | Non prevista  | Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza |
| <b>Periti industriali</b>    | www.eppi.it           | Modello Eppi 03 entro il 30 settembre 2022 in via telematica          | Saldo entro il 30 settembre 2022   |
| <b>Psicologi</b>             | www.enpap.it          | Comunicazione reddituale entro il 3 ottobre 2022 in via telematica    | Saldo entro il 3 ottobre 2022  |
| <b>Veterinari</b>            | www.enpav.it          | Modello 1/2022 entro il 30 novembre 2022 in via telematica            | Saldo entro il 28 febbraio 2023  |

## DECRETO LEGGE N. 36/2022 - DECRETO PNRR2

Il D.L. 36/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ribattezzato Decreto PNRR 2, è stato convertito, con modifiche, con Legge n. 76/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/6/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

| Articolo                 | Contenuto  |
|--------------------------|--|
| Articolo 18, comma 1     | <b>Estensione possibilità di pagamento a mezzo di carte prepagate</b><br>In sede di conversione in legge, viene modificato l'art. 15, comma 4, D.L. 179/2012, estendendo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l'obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Ne deriva che devono essere accettati anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.  |
| Articolo 18, comma 1     | <b>Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos</b><br>Modificando l'art. 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. |
| Articolo 18, commi 2 e 3 | <b>Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica</b><br>Modificando l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti: a) in regime forfettario; b) in regime di vantaggio; c) per le associazioni sportive dilettantistiche.<br>L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno  |

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. <u>L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.</u></p> <p>Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, <u>se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</u></p>  |
| Articolo 18, comma 4-bis | <p><b>Lotteria degli scontrini</b></p> <p>Viene sostituito il comma 540 dell'art. 1, L. 232/2016, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.</p> <p>Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato acquistino con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene modificato il comma 544. È previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.</p> |
| Articolo 18, comma 4-ter | <p><b>Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus</b></p> <p>Viene stato modificato il comma 4 dell'art. 119, D.L. 34/2020. Per gli acquirenti di immobili che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30/6/2022 ma entro il 31/12/2022.</p>   |
| Articolo 18-ter          | <p><b>Disposizioni in materia di gioco pubblico</b></p> <p>Viene prorogato a titolo oneroso il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli</p>   |

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>eventi simulati, fino al 30 giugno 2024. La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in 2 rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall'art. 1, comma 1048, L. 205/2017. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definiti gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali. Viene introdotta la nuova lettera c-quater), art. 110, comma 7, R.D. 773/1931 (TU delle leggi di pubblica sicurezza), è stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, saranno individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla precedente lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi, 3 e 4, L. 388/2000. Per tali apparecchi resta fermo, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti (art. 14-bis, comma 5, D.P.R. 640/1972). Con il decreto Mef di cui al comma 7-ter), art. 110, R.D. 773/1931, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.</p> |
| Articolo 19 | <p><b>Contrasto al lavoro sommerso</b></p> <p>Viene sostituito il comma 1, art. 10, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, dell'Inail, dell'Arma dei Carabinieri e della G. di F. avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e l'Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-bis, nel portale confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.</p>   |
| Articolo 20 | <p><b>Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b></p> <p>Con il fine di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:</p> <p>a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</p>  |

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p><b>b)</b> di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p><b>c)</b> di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</p> <p><b>d)</b> di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>   |
| Articolo 23-bis | <p><b>Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene modificato l'art. 5-bis, D.L. 21/2022, estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.</p>   |
| Articolo 24     | <p><b>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di ecobonus e sismabonus</b></p> <p>Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p> |
| Articolo 25-bis | <p><b>Conai</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene aggiunto il comma 5-ter all'art. 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi, al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o a un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e</p>  |

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.   |
| Articolo 37     | <b>Interventi sulla disciplina delle ZES e delle ZLS</b><br>Viene modificata la previsione per le ZES, intervenendo sulla disciplina della delimitazione dell'area di tali zone di cui all'art. 4, comma 3, D.L. 91/2017, che ha previsto l'emanazione di un D.P.C.M. per la definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. In particolare, tale procedura deve essere attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, deve essere approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. A mezzo di un intervento sull'art. 5, comma 2, D.L. 91/2017, viene esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle ZES anche all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti. In riferimento alle ZLS, viene modificata l'art. 1, comma 65, L. 205/2017 al fine di prevedere l'emanazione di un D.P.C.M., entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall'art. 5, D.L. 91/2017. |
| Articolo 37-bis | <b>Prestazioni di logistica</b><br>Viene sostituito l'art. 1677-bis, cod. civ., prevedendo che se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.   |
| Articolo 42     | <b>Rinvio entrata in vigore Codice della crisi</b><br>L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.   |

\*\*\*\*\*

**LO STUDIO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DALL'8 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2021  
A tutti auguriamo buone vacanze!**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA**